

Codice Deontologico del volontario

Art. 1:

Il volontario opera per il benessere e la dignità della persona e per il bene collettivo, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo. Non cerca di imporre i propri valori morali.

Art. 2:

Rispetta le persone con cui entra in contatto senza distinzione di età, sesso, razza, religione, nazionalità, ideologia o censo.

Art. 3:

Opera liberamente e dà continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi con competenza e responsabilità.

Art. 4:

Interviene dov'è più utile e quando è necessario, facendo quello che serve e non solo quello che lo gratifica.

Art. 5:

Il volontariato è azione gratuita, agisce senza fini di lucro, anche indiretto, e non accetta regali o favori, se non di modico valore.

Art. 6:

Collabora con altri volontari e partecipa attivamente alla vita della sua Organizzazione, prende parte alle riunioni per verificare le motivazioni del suo agire, nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo e accetta la verifica costante del proprio operato.

Art. 7:

Si prepara con impegno, riconoscendo la necessità della formazione permanente che viene svolta all'interno della propria Organizzazione, consapevole delle responsabilità che assume, soprattutto nei confronti dei destinatari.

Art. 8:

E' vincolato all'osservanza del segreto professionale su tutto ciò che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell'espletamento della sua attività.

Art. 9:

Rispetta le leggi dello Stato, nonché lo statuto ed il regolamento della sua Organizzazione e si impegna per sensibilizzare altre persone ai valori del volontariato.

Art. 10:

Svolge la propria attività permettendo a tutti di poterlo identificare. Non si presenta in modo anonimo, ma offre la garanzia che alle sue spalle c'è un'Organizzazione riconosciuta dalle leggi dello Stato.